



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 33/CSAT del 29 Febbraio 2024

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nelle riunioni tenutasi in Napoli, i giorni 19 e 26 Febbraio 2024
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società REAL MARANO in riferimento al C.U. n.86 del 01.02.2024.

Gara – Borbonia Felix / Real Marano del 28.01.2024 – Campionato Seconda Categoria, girone E. Perdita gara.

La Asd Real Marano ha proposto reclamo avverso la decisione del Gst di cui al C.U. n.86 del 1° Febbraio 2024, con cui, in relazione alla gara del 28/01/2024 tra Borbonia Felix e Real Marano è stata inflitta, tra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe la Società. Il Gst ha inflitto tale sanzione rilevando che dal referto, e relativo supplemento del DDG, al 20° minuto del 1° tempo si verificò una rissa, in campo, tra i calciatori di entrambe le squadre, in cui venivano coinvolti anche i dirigenti. Il Gst rilevava, altresì, che "calmatasi la prima rissa si cercava di riprendere il gioco ma dopo l'espulsione dei giocatori..... circa 15 persone estranee entravano sul tgd generando una nuova rissa che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti delle due società. In esito a ciò il DDG non esistendo più le condizioni per far continuare la gara, decretava al 27' minuto la sospensione definitiva". La richiamante Asd Real Marano non contesta lo svolgimento, della prima rissa, ma deduce che ricominciata la gara, si verificava l'invasione da parte dei sostenitori della squadra avversaria, i quali dirigendosi verso gli spogliatoi cagionavano un "parapiglia per timore che potessero essere trafugati documenti e oggetti di valore". Da ciò deriverebbe che il DDG avrebbe erroneamente riferito di un contatto tra giocatori e sostenitori avversari e, per altro verso, che la responsabilità andrebbe ascritta alla sola Borbonia Felix così richiamati i motivi di reclamo, il gravame va accolto. L'art. 10 CGS, richiamato nella propria decisione dal Gst, prevede la sanzione della perdita della gara per la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. La norma esprime, dunque, la necessità di un nesso di causalità tra la condotta della società e l'irregolare svolgimento della gara, impedita dal comportamento riconducibile all'uno o all'altro soggetto o a entrambi. Orbene, tanto premesso occorre distinguere i due episodi richiamati nel referto arbitrale, ovvero il primo, consistito in una rissa, poi sedata, e ne conseguiva la regolare ripresa del gioco. La sospensione definitiva della gara conseguiva, invece, a un episodio successivo, che trova il suo momento, e causa esclusiva di origine, in un fatto ben delineato nel referto del DDG, ovvero nell'ingresso sul terreno di gioco di "corpi estranei verosimilmente riconducibile alla squadra locale". Il DDG, d'altronde, ha ben cura di precisare che il secondo episodio era generato da tali sostenitori, circa una quindicina, a loro ascrivendo, pertanto, la causa primaria degli atti di violenza e ragioni della sospensione definitiva della gara. Tenuto conto di tali circostanze, la responsabilità appare riconducibile alla sola Borbonia Felix per la condotta dei propri sostenitori. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo , e per l'effetto revoca la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società pubblicato sul C.U. n.86 del 01.02.2024, ed infligge la sanzione della perdita della gara per la Borbonia Felix

di 0-3 in favore della Real Marano. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.02.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società ATLANTIS in riferimento al C.U. n.89 del 8.02.2024.

Gara – Atalntis / Viribus Unitis 1917 Srt del 3.02.2024 – Campionato Prima Categoria, girone C. Inibizione fino al 5/04/2024 Orfeo Salvatore .

La Csat , letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la sanzione inflitta del giudice sportivo appare congrua e adeguata tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dal dirigente Orfeo salvatore. Infatti dal referto del direttore di gara emerge che il predetto Orfeo non solo ha posto in essere un comportamento particolarmente irrispettoso nei confronti del DDG , ma la sua condotta si è concretizzata anche in un contatto fisico spingendo quest'ultimo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo , e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.89 del 8.02.2024. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.02.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Dott. G. DeVincentiis.

Reclamo della società ATLETICO CERCOLA in riferimento al C.U. n.93 del 15.02.2024.

Gara – Atletico Cercola / Montecalvario Calcio del 11.02.2024 – Campionato Seconda Categoria, girone E. Squalifica Russo Francesco 4 gare.

La società Atletico Cercola proponeva reclamo avverso la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.93 del 15/02/2024 del C.R. Campania pag.114, relativa alla squalifica per n. 4 gare dell'allenatore Russo Francesco della medesima società, chiedendo la riforma di detta decisione ed autorizzando l'addebito della tassa reclamo sul conto societario. La Csat preliminarmente rileva che come da certificazione emessa dagli Uffici competenti del Comitato Regionale Campania, il su indicato conto imputabile alla reclamante non ha capienza per l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva per cui alla luce del combinato disposto dall'art.48 comma 2 CGS e dall'art. 7, comma 5 lettera i) dello Statuto del Coni nonché di quanto riportato sul C.U. n.1 del 6/07/2023 del C.R. Campania. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 26.02.2024

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Iannone; Avv. G. Schiappa; Avv. S. Russo.

Reclamo della società SS ERCOLANESE 1924 in riferimento al C.U. n.12/Gst del 29.11.2023.

Gara – SS Ercolanese 1942/ Rione Terra del 19.11.2023 – Campionato Eccellenza, girone A.

La società Asd SS Ercolanese 1924 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.12/Gst del 29/11/2023 con la quale veniva omologata il risultato delle gara conseguito sul campo. La società reclamante deduceva che nel corso della gara, la società Rione Terra operava una sostituzione di un calciatore non riportata dal direttore di gara, ne dagli assistenti, sul referto e/o sui rapportini. In particolare, evidenziava la società reclamante, che nel corso della gara, il calciatore con la maglia numero 11 della società Rione terra veniva sostituito con altro che indossava la maglia n.14. Tale circostanza veniva confermata e

provata attraverso l'allegazione al reclamo di foto e video che attestavano la presenza del calciatore si evidenzia in panchina mentre il calciatore con il n.14 prendeva parte attivamente alla gara. Tale anomalia, sosteneva la reclamante, aveva inficiato il risultato finale avendo la soc. Rione Terra violato la regola degli under che obbliga una società a tenere in campo per 90 minuti, un calciatore nato dal 1/01/2004 in poi ma soprattutto perché, al momento della sostituzione, il risultato era fissato sul 2-1 a favore della società reclamante. Concludeva la Asd Ercolanese per l'accoglimento del reclamo con conseguente punizione sportiva della perdita della per 0-3 in danno della soc. Rione Terra, in via subordinata, chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello territoriale, letto gli atti ufficiali ed il reclamo, disponeva, preliminarmente la convocazione della terna arbitrale la quale, in sede di audizione, confermava quanto riportato sul referto di gara precisando, però, che non ricordavano della sostituzione ma non escludevano che la stessa potesse essere avvenuta anche senza alcuna autorizzazione. La CSAT, alla luce di quanto dichiarato dalla Terna arbitrale e non potendo visionare i filmati ed i fotogrammi prodotti dalla reclamante, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di potere svolgere gli accertamenti opportuni anche sulla scorta della documentazione prodotta. La Procura Federale con puntualità effettuava le indagini richieste e, con relazione data 13/02/2024, accertava ed evidenziava la palese sostituzione avvenuta nel secondo tempo, dove il calciatore n.14 della società Rione Terra (Luongo Pasquale) entrava sul terreno di gioco in sostituzione del calciatore n.11 (De Filippis Giovanni). La Procura Federale giungeva a tale conclusione non solo sulla base delle audizioni degli interessati e dei dirigenti, ma soprattutto attraverso la visione dei filmati e dei fotogrammi allegati dalla reclamante. La CSAT alla luce, pertanto, di quanto evidenziato nel reclamo e prendendo atto delle conclusioni delle indagini da parte della Procura Federale, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo seppure nella richiesta della reclamante dedotte in via subordinata. La Corte udita, ritiene, infatti, che, come dispone l'art.10. punto 5 CGS, la sostituzione del calciatore non autorizzato ha senza ombra di dubbio, avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. A parere della Corte, inoltre appare improbabile e/o impossibile che la terna per circa trenta minuti, a partire dal minuto 61, non si fosse avveduta della presenza in campo di un nuovo calciatore né comprende quale interesse potesse avere avuto la società Rione Terra a non segnalare la sostituzione, osservando così la procedura regolamentare, avendo ancora la possibilità di effettuare un cambio. Alla luce di quanto innanzi esposto, audito la parte reclamante, evidenzia che il regolare svolgimento della gara sia stato viziato dalla presenza in campo di un calciatore entrato in gara in sostituzione un altro senza autorizzazione da parte del DDG e ritenuto che, nella fattispecie, siano state violate le regole del giuoco del calcio, in particolare la regola 5, e nel prendere atto di quanto disposto dall'art. 10 CGS, punto 5. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo per quanto richiesto in via gradata, e per l'effetto dispone la ripetizione della gara mandando alla segreteria del C.R. Campania per la fissazione della stessa. Dispone la nullità delle sanzioni disciplinari pubblicate sul relativo C.U. n.53 del 23/11/2023.

Dispone restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.02.2024

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Publicato in Napoli, il giorno 29 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**